

STATUTO

**LE TROTTOLE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORVIETO TR VIA DELLE QUERCE
65

Numero REA: TR - 100619

Codice fiscale: 01484600554

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-03-2012 - Statuto completo	2
--	---

REPERTORIO N. 35534

RACCOLTA N. 13063

ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di marzo

(14 marzo 2012)

in Todi, nel mio Studio.

Avanti a me, dott. Fabio ARRIVI Notaio in Todi, con studio in località Ponterio via Tiberina n. 79, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia

sono presenti le signore:

--- MARINUCCI Sabina, nata ad Arezzo il 21 giugno 1979, residente e domiciliata in Orvieto, via dei Tigli n. 61, c.f. MRN SBN 79H61 A390W;

--- SELLERIO Patrizia, nata ad Orvieto il 17 marzo 1967, residente e domiciliata in Orvieto, via dei Carpini n. 6, c.f. SLL PRZ 67C57 G148X;

--- DI MARTINO Olga, nata a Vico Equense (NA) il 28 luglio 1970, residente e domiciliata in Orvieto, via delle Querce n. 65, c.f. DMR LGO 70L68 L845E.

Dette comparenti, cittadine italiane, della cui identità personale io Notaio sono certo, mediante il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

1°) - E' costituita tra le signore Marinucci Sabina, Sellerio Patrizia e Di Martino Olga una Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata i cui elementi costitutivi, norme relative al suo funzionamento e quant'altro di legge, sono qui di seguito trascritti, e regolati dal seguente

STATUTO

ART.1 - Costituzione

È costituita una Società Cooperativa di Solidarietà denominata "**LE TROTTOLE Società Cooperativa Sociale a.r.l.**".

ART. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ART. 3 - Sede

3.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di Orvieto, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle im-

prese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub 3.1.

3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 4 - Durata

4.1 La società è costituita a tempo indeterminato.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

ART. 5 - Oggetto

5.1 La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio - sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'articolo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

In particolare, la cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi:

A) Attività e servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi o culturali per gli anziani, gli stranieri e i portatori di handicap in specie:

a) Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;

b) Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;

c) Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

d) Servizio di telesoccorso e tele-assistenza;

e) Centri diurni ed altre strutture con caratteri culturale e animativo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura, il turismo sociale, finalizzate anche alla promozione dell'integrazione generazionale e a diffondere una nuova cultura dell'età avanzata intesa come età positiva ricca di risorse e di possibilità;

f) Inserimento dei propri operatori nelle attività promosse dagli enti pubblici e privati a favore di tutti quei soggetti che vivono in situazioni di emarginazione originate da disagiate condizioni di salute, sociali, economiche e culturali;

B) attività e servizi educativi, ludici, assistenziali per l'infanzia, in particolare:

a) gestione di asili nido;

b) servizi di baby parking;

c) gestione di centri di assistenza e di sorveglianza dei minori, aiuto compiti, attività didattiche complementari e di sostegno al di fuori dell'orario scolastico;

C) attività di formazione, qualificazione e specializzazione professionale dei soci:

D) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;

E) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggiate anche attraverso la produzione e diffusione di giornali, pubblicazioni scritte e audio-visive attinenti ai problemi socio-culturali della comunità; attività di promozione e indagine dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

5.2 Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

5.3 Al solo fine del raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad

integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

Ai soli fini del raggiungimento dell'oggetto sociale la società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

5.4 Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

5.5 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

ART. 6 - Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzio-

ne il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6.3 Possono altresì essere soggetti diversi dalle persone fisiche, e in tal caso il numero minimo dei soci dovrà essere pari a nove, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività cooperative sociali.

6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

6.5 Possono essere ammessi come soci, inoltre, anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque non superiore a quanto stabilito dalla legge.

Possono anche essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalla legge. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il numero dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

ART. 7 - Soci lavoratori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente col-

laborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

ART. 8 - Soci volontari

8.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

8.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

8.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

8.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

8.5 Nella gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 9 - Procedura di ammissione

9.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere ammesso;

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

9.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

9.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

9.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

9.5 L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 10 - Quote

10.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

10.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

10.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

ART. 11 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

11.1 La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

11.2 Il socio che intende trasferire la propria

quota deve dare comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

11.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 12 - Vincoli sulle quote

12.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

12.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13 - Recesso

13.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;

- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

13.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti

del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

13.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 14 - Esclusione del socio

14.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento del rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- negli altri casi previsti dal codice civile.

14.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

14.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

14.4 Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15 - Morte del socio

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota.

15.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, possono subentrare, ove vi consentano, nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART.16 - Liquidazione della quota

16.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

16.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdi-

te imputabili al capitale, ad esclusione di

quelle versate a titolo di sovrapprezzo.

16.3 Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al successivo comma.

16.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART.17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

17.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ART.18 - Patrimonio sociale

18.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci operatori;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori rappresentato da quote trasferibili di valore nominale non superiore né inferiore ai limiti consentiti dalle Leggi vigenti, destinato al potenziamento aziendale, alla ristrutturazione o allo sviluppo tecnologico della Cooperativa;
- c) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti c), d) ed f) non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

ART. 19 - Capitale sociale

19.1 Il capitale sociale della cooperativa non è

in un ammontare prestabilito ed è formato da un

numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a € 25 (venticinque).

19.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

ART. 20 - Esercizio sociale

20.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre immediatamente successivo alla costituzione.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 21 - Destinazione degli utili

21.1 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la destinazione degli utili, destinandoli:

a) a Riserva Legale in misura non inferiore al minimo previsto dalla Legge;

b) ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della Legge 59/92 nella misura prevista dalla normativa vigente;

c) ad aumento gratuito del Capitale Sociale sottoscritto e versato nel limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolati dell'I.S.T.A.T. in riferimento al periodo corrispondente a quello in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) ad eventuale dividendo da distribuire ai Soci in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti mutualistici, per il rispetto degli stessi fini fiscali. Per i Soci Sovventori potrà provvedersi alla distribuzione di un dividendo pari a quello distribuito ai Soci Cooperatori, aumentando percentualmente fino a un massimo di due punti;

e) ulteriori utili residui possono essere destinati alle altre Riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.

Fatte salve le previsioni di cui ai punti b) e d), l'Assemblea può deliberare che la totalità degli utili venga destinata alla Riserva Legale.

ART. 22 - Ristorni

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

ART. 23 - Decisioni dei soci

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

23.2 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART. 24 - Diritto di voto

24.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

24.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

24.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti in relazione all'ammontare

della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto per ogni cinquanta Euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque.

ART. 25 - Assemblea

25.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. La convocazione è effettuata, dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza nonchè l'ordine del giorno, inviato, o consegnato a mano, a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per un'eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4 c.c. e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

25.2 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli interventi, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

25.3 L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo nei casi previsti alle lette-

re d) ed e) del punto **23.1** dello statuto, nei

quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto **23.1** dello statuto, nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti e astenuti.

ART. 26 - Amministrazione

26.1 La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto di nomina.

26.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

26.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino a dimissioni o revoca o per il diverso termine fissato dall'assemblea in occasione della nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, ove nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo a favore della Cooperativa.

26.5 Il consiglio di amministrazione, qualora

non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche il vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonchè un segretario anche estraneo.

ART. 27 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

27.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta con lettera raccomandata, ovvero qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, o con altro mezzo idoneo, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 28 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

28.1 Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto riservano espressamente ai soci.

28.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da amministrazioni pubbliche o private, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vicepresidente o ad altro consigliere, può nominare direttori, procuratori "ad negozia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

ART. 29 - Diritti ed obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati

dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- il capitale sottoscritto;

- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura determinata dall'Organo Amministrativo;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

ART. 30 - Controllo legale dei conti

30.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano incarica tre esercizi e sono rieleggibili.

30.2 Il collegio dei sindaci controlla l'amministrazione della cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente atto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del consiglio di ammini-

strazione e assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci che possano, ogni momento, provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o controllo devono effettuare accertamenti periodici o quanto altro stabilito dalla legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.

Per decisione dei soci la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

ART. 32 - Scioglimento e liquidazione - Disposizioni finali

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualunque delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Tale destinazione, tenuto conto della citata previsione legislativa, risulta quale espressa devoluzione a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico prevista ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs C.P.S. 1577/47 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla Cooperazione.

I requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del suddetto D.L.C.P.S. n. 1577/47 e successive modifiche ed integrazioni sono irrevocabili e la loro osservanza è di fatto realizzata nell'attività della cooperativa.

II°) Le componenti dichiarano di sottoscrivere le seguenti quote:

-- Marinucci Sabina, una quota di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

-- Sellerio Patrizia, una quota di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);